

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2201

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(MATTARELLA)

col **Ministro dei Trasporti**
(BERNINI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(CARRARO)

(V. Stampato Camera n. 4340)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
27 marzo 1990*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione
turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di
Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato il 18 aprile 1988 ad Amman.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 5.500.000 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. All'onere per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania

- in considerazione dell'avvenuto intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi negli ultimi anni e in relazione anche al ragguardevole patrimonio storico e archeologico della Giordania;

- animati dal desiderio di favorire una più attiva collaborazione nel campo turistico, sulla base del reciproco interesse;

- tenuto conto che il ruolo dell'Italia, già collocatasi ai primi posti fra gli Stati con cui la Giordania ha maggiori relazioni politiche, economiche e di cooperazione tecnica, sarebbe di sicuro giovamento allo sviluppo turistico giordano;

- ispirandosi alle raccomandazioni relative alla promozione del turismo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa adottato a Helsinki il 1 agosto 1975;



hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie al fine di promuovere il turismo ed incrementare lo scambio turistico tra i due Paesi, con particolare riguardo al turismo culturale che si identifica nella valorizzazione delle ricche risorse d'ordine storico, archeologico ed artistico a disposizione di entrambe le due Nazioni.

Articolo 2

Le Parti Contraenti svolgeranno ogni opportuna azione per il miglioramento e l'intensificazione delle comunicazioni e dei trasporti tra i due Paesi onde agevolare le correnti turistiche nei due sensi. Particolare cura sarà dedicata alla promozione dei viaggi collettivi, soprattutto di quelli rivolti a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonché di quello connesso con l'istituzione di campi di lavoro e di corsi di formazione e specializzazione professionale per operatori nel settore degli scavi e dell'archeologia. A tal fine saranno avviate opportune intese fra i due Paesi.



Articolo 3

Le Parti Contraenti, al fine di confrontare le rispettive esperienze, favoriranno lo scambio di informazioni sui risultati di studi e ricerche nel settore del turismo storico-culturale e si impegneranno a promuovere, in particolare, iniziative in comune per propagandare zone ed aree di rilevante interesse archeologico.

Articolo 4

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà, conformemente alla propria legislazione e con l'osservanza del principio della reciprocità, la diffusione all'interno del proprio territorio nazionale dei documenti e del materiale di propaganda turistica inviati dall'altra Parte.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si impegneranno ad agevolare l'istituzione ed il funzionamento di appositi Uffici di rappresentanza e di assistenza nei rispettivi territori allo scopo di favorire il movimento turistico nei due sensi.

Articolo 6

Ai fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da funzionari delle Amministrazioni Centrali competenti, in qualità di membri effettivi, nonché da esperti in qualità di membri aggiunti. La Commissione si riunirà, alternativamente, a Roma e ad Amman, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. Essa sarà presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive delegazioni.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 8

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente, per periodi annuali salvo il caso di


denuncia da parte di una delle Parti Contraenti, da effettuarsi per le vie diplomatiche, almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto ad Amman il *18 Aprile 1988* in triplice esemplare originale, in lingua italiana, araba e inglese tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza il ~~testo~~ inglese prevarrà.


per il Governo del Regno
Hashemita di Giordania

per il Governo della
Repubblica Italiana


Il Ministro del Turismo
(Zuhair Ajlouni)



L'Ambasciatore d'Italia
(Luigi Raduzzi)



Per copia conforme.



**AGREEMENT ON TOURISTIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC
OF ITALY AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan

considering that the relations between the two Countries in recent years have intensified, and given the remarkable historical and archeological heritage of Jordan;

- animated by the desire to favour a more active cooperation in the field of tourism, on the basis of their mutual advantage;

taking into account that the role of Italy - which already ranks among the leading countries with which Jordan entertains more extensive political economic, and technical cooperation relations - would certainly prove to be advantageous for the development of tourism in Jordan;

- inspired by the recommendations on the promotion of tourism contained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, adopted in Helsinki on August, 1st, 1975;

have agreed as follows;

Article 1

The Contracting Parties undertake to adopt all the necessary measures for the promotion of tourism and the expansion of the touristic flows between the two countries, with special regard to cultural tourism which is focused on giving special emphasis to the outstanding historical, archeological, and artistic patrimony of both countries.

Article 2

The Contracting Parties shall take all appropriate actions to improve and intensify the communication and transportation means between the two countries, in order to facilitate the flow of tourism in both directions.

Special care shall be devoted to promoting group tours, mainly those aimed at developing social and youth tourism, as well as those connected with the organization of work-camps and of courses for the training and qualification of operators in the

fields of excavations and archaeology. To this end, the two countries shall reach appropriate understandings.

Article 3

With a view to comparing their respective experiences, the Contracting Parties shall encourage the exchange of informations on the results of studies and surveys in the field of historical and cultural tourism and shall undertake to promote, in particular, joint initiatives aimed at publicizing sites and areas of outstanding archaeological interest.

Article 4

Each Contracting Party shall, in accordance with its own legislation and in compliance with the reciprocity principle, facilitate the circulation within its own national territory of touristic publicity, documents and material sent to it by the other Party.

Article 5

The Contracting Parties shall undertake to facilitate the establishment and operation in their respective territories of the appropriate representation and assistance offices, with the purpose of encouraging the flow of tourism in both directions.

Article 6

In order to implement this Agreement and to hold mutual consultations on the issues referred to in the preceding Articles, and on any other issue they might jointly decide to discuss, the Contracting Parties shall convene periodical meetings of a Joint Commission made up by officials of their competent Central Administrations, as full members and by experts, as alternate members. The Commission shall convene alternatively in Rome and in Amman, upon request by one of the Contracting Parties. The Commission will be chaired alternatively by the heads of the delegations of the Contracting Parties.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties will have notified to each other that the procedures provided for by their respective Laws have been complied with.


Article 8

This Agreement shall have a validity of five years, and shall be tacitly renewed for periods of one year, except in case it is denounced by either Contracting Party, through the diplomatic channels, at least three months before its expiry.

Done in Amman on *April 18th, 1983*, in three originals in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authoritative. In case of dispute the English text shall prevail.

For the Government of
the Hashemite Kingdom of
Jordan

The Minister of Tourism
(Zuhair Allouni)



For the Government of
the Republic of Italy

The Ambassador of Italy
(Luigi Amaduzzi)

